

## ARTICOLO 8 Variazioni al contenuto della concessione

---

1. La domanda di variazione al contenuto della concessione demaniale marittima, *ex art. 24 Reg. Cod. Nav.*<sup>19</sup>, dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del modello «D3», corredata dalla documentazione indicata nell'Allegato n. 3.  
Sarà implementato, su detta documentata domanda, l'*iter* istruttorio di rito teso all'eventuale rilascio di licenza o atto suppletivo, secondo quanto previsto dall'art. 5, del Regolamento. Va implementata la procedura di evidenza pubblica, salvo che non ricorrano particolari condizioni di fatto che, debitamente motivate, inducano l'Amministrazione concedente ad opposta soluzione.
2. *“Qualora ... non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale”* il Modello «D3» dovrà essere, invece, corredata dalla documentazione indicata nell'Allegato n. 4.  
Saranno acquisite, su detta documentata domanda, le valutazioni della Commissione interna permanente di cui al precedente articolo 4.

---

<sup>19</sup> **REG. COD. NAV. Art. 24 - Variazioni al contenuto della concessione.**

1. La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.

2. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione.